



Divisione Risorse

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari

**Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche su una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle entrate.
*Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.***

AVVISO N.1

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. n. 6291 del 8.6.20232 – Gara ASP Consip n. 3603452 giusta Determina a Contrarre prot. 3147/2023, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 1: Con riferimento al Requisito Minimo (rif. c. Requisiti del gruppo di lavoro del Disciplinare di gara) viene richiesto un “Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024; tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system)”. Si chiede conferma del fatto che il professionista richiesto tra i Requisiti Minimi, sia una figura certificata per protocolli quali GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, e non un Professionista certificato per l'applicazione dei CAM, ruolo invece menzionato tra i criteri di punteggio tecnico.

Si chiede di fatto un chiarimento in merito alla certificazione in possesso del professionista richiesto alla sezione 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE punto c., rispetto a quella prevista per ottenere il punteggio tecnico riferito al Sub-criterio C1.

Chiarimento: Si premette che molti dei principali e più diffusi protocolli nazionali ed internazionali di **sostenibilità**, quali ad esempio:

- ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA);
- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
- CasaClima Nature;
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
- Haute Qualité Environnementale (HQE);
- Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
- Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
- Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
- WELL® - The WELL Building Standard;
- Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (GBC),

pur essendo **certificazioni di competenza professionale** proprie di tali protocolli, **non sono contemporaneamente certificazioni accreditate ai sensi della norma ISO/IEC 17024** e quindi **non** sono strettamente impiegabili ai fini delle previsioni del p.to 2.7.1 del Decreto CAM approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022.

Tanto premesso, ai fini della partecipazione ovvero quale **requisito minimo del gruppo di lavoro** di cui al p.to 7.1 lett c) del Disciplinare di gara - in ossequio ad un generale *favor participationis* - la Stazione Appaltante ha inteso richiedere la presenza minima di un professionista dotato di apposita certificazione di competenza professionale (**anche non** accreditata ISO/IEC 17024) secondo uno degli standard di sostenibilità sopra elencati. Ciò non toglie che qualora la certificazione posseduta sia contemporaneamente anche accreditata ai sensi della norma ISO/IEC 17024, la stessa potrà essere utilmente spesa in gara sia come requisito di partecipazione (nel *gruppo di lavoro*) sia per comprovare il requisito di cui al criterio C1 della tabella dei punti premiali presente al p.to 18.1 del Disciplinare.

In sintesi, come “requisito minimo” previsto per il gruppo di lavoro (ultima riga della tabella di pagina 29 del Disciplinare – p.to 7.1 lett. c) è prevista la presenza di almeno un tecnico certificato secondo uno dei vari standard di **sostenibilità**.

Qualora, invece, il certificato posseduto sia anche accreditato ai sensi della UNI/IEC 17024, allora tale certificazione assolve sia a comprovare il “requisito minimo” di partecipazione del p.to 7.1 lett.c) del Disciplinare, sia il conseguimento del “punteggio premiale” previsto al criterio C1 della tabella dei punti tecnici al p.to 18.1 del Disciplinare.

Quesito n. 2: Buongiorno si chiedono i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico:

- Criterio A2: La destinazione funzionale "sedi amministrative" o "edifici e manufatti esistenti" di cui al D.M. 17/06/2016 è riconducibile alle cat. E.14/E.15/E.16 ed E.20/E.21/E.22 di cui al D.M. 17/06/2016?
- Criteri A3/A4/A6/A7/A8: Poichè il D.M. 17/06/2016 non prevede una destinazione espressamente nominata "terziaria/uffici" si chiede a quale tipologia di edificio si fa riferimento e se sono ricompresi anche gli Ospedali, le Banche, i Teatri, ecc.

Si chiede di specificare per maggior chiarezza la/le categoria/e ID.opera richiesta/e ed a tal proposito si chiede se sono validi anche servizi effettuati per categorie differenti di pari o maggiore grado di complessità.

Chiarimento: Con riferimento al primo dei due quesiti, la risposta è affermativa: per destinazione funzionale “**sedi amministrative**” o “**edifici e manufatti esistenti**” di cui al D.M. 17/06/2016 ci si riferisce, secondo la Tavola Z-1 presente in Decreto, ai seguenti ID. Opere: E.14 – E.15 – E.16 – E.20 – E.21 ed E.22.

Con riferimento al secondo dei due quesiti, ai fini dell’assegnazione dei punteggi premiali previsti ai criteri A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 il concorrente potrà comprovare i requisiti esperenziali con riferimento ad **immobili pubblici o privati aventi destinazione d’uso assimilabile alla specificità dell’Agenzia delle Entrate ovvero destinati espressamente ad uso terziario di tipo uffici/direzionali**. Sono quindi escluse, ad esempio, le seguenti destinazioni d’uso:

residenziale, alberghiero, pensionati, cinema, sale convegni, centri benessere, palestre, discoteche, cliniche, ospedali, scuole, negozi di vicinato, centri commerciali, supermercati, stabilimenti produttivi, capannoni industriali, laboratori artigianali in genere, autorimesse. Possono, invece, ritenersi

assimilabili alla destinazione terziaria/uffici ricercata nei criteri premiali sopra elencati, gli immobili adibiti a banche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Leone

Firmato digitalmente